



Istituto Comprensivo Completo **MANZONI SAMARATE**

Via Cinque Giornate 40 - 21017 SAMARATE (VA)
0331/720118 - vaic844003@istruzione.it
C.M. VAIC844003 - C.F. 82007930124
vaic844003@pec.istruzione.it
www.iccmanzonisamarate.edu.it



Prot. vedi segnatura

Samarate, vedi segnatura

All'Albo Online
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE a conclusione di attività negoziale - Procedura tramite MEPA - Procedura per contratti sottosoglia ai sensi dell'art. 14 e 50 del DLGS 36/2023, affidamento diretto per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. dal 01.01.2026 al 31.12.2028

CIG: B9DF7E60FD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la decisione di avvio attività negoziale prot. 5688 del 12/12/2025 che si intende qui richiamata integralmente, inclusi tutti i riferimenti normativi in essa contenuti, sia generali che quelli relativi al PNRR

[RICHIAMI NORMATIVA ATTIVITA' NEGOZIALI]

VISTO il **DLGS 36/2023 "Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al QUADERNO 1 - Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

VISTA **La legge 120/2020 di conversione del DL n° 76/2020 c.d. "Decreto Semplificazioni"**, ove ancora applicabile in base a quanto disposto dal DLGS 36/2023, art. 224 c. 2;

VISTA **La legge 108/2021 di conversione del DL n° 77/2021 c.d. "Decreto semplificazioni Bis"**, ove ancora applicabile in base a quanto disposto dal DLGS 36/2023, art. 225 c. 8 "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...";

VISTO in particolare l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. del DL n° 77/2021 che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del

	Consiglio di istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) (deroga al limite di euro 10.000 per lo svolgimento di attività negoziali da parte del DS);
VISTO	in particolare l'art. 55 c. 1 lettera b) punto 1. del DL n° 77/2021 che autorizza il DS, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all'art. 1 c. 449 (deroga obblighi convenzioni CONSIP) e c. 450 (deroga obbligo MEPA) della legge 296/2006;
VISTI	il D.L. 152/2021 convertito in L. 233/21 e D.L. n. 36/22, conv. in L. 150/22 (c.d. "Regime speciale appalti PNRR");
VISTO	l'art. 17, comma 1 e 2 del DLGS 36/2023, secondo cui: "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto , l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";
VISTO	l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
CONSIDERATO	anche il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 753/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato ";
CONSIDERATO	anche il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: " L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione nè tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice , salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione;
PRESO ATTO	ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. d) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante , nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui

DATO ATTO	all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
DATO ATTO	di quanto stabilito nella circolare M.E.F. nr. 32 del 30.12.2021 in merito al principio del D.N.S.H. aggiornata con circolare nr. 33 del 13.10.2022, e, nella circolare del M.E.F. nr. 30 dell'11.08.2022, in ordine alle misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse e di verifica sul titolare effettivo;
TENUTO CONTO	che l' importo stimato previsto è inferiore a 140.000 € e che pertanto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art.37 del Dlgs n.36/2023; che ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti sotto soglia non è applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale e che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
FERMO RESTANDO	che l'art. 11 del D.Lgs 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

[RICHIAMI OBBLIGHI CONSIP/MEPA]

VISTO	l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l' affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
VISTO	l'art 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1 comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate con Consip S.p.A. ;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A. ;
VISTO	l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130, L. n. 145 del 2018, e le successive note MIUR 16056/2019 e 22198/2020, in base al quale: «All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro», e pertanto gli obblighi di

	acquisto sul mercato elettronico (MEPA) di beni e servizi non trovano applicazione per importi inferiori/uguali a 5.000 euro (ex soglia di 1.000 euro) IVA esclusa;
VISTA	la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare senza conferire esplicita priorità alle convenzioni;
VISTO	la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l' obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA;
VISTA	la tabella "OBBLIGHI E FACOLTA" pubblicata dalla Consip che determina, per l'acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l' obbligo di acquistare in Consip senza esplicita priorità alle convenzioni;
VISTO	il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori convenzione Consip;
VISTO	l'art. 25 del DLGS 36/23 che prevede l' obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
VISTO	il comunicato ANAC del 31 dicembre 2024 che "allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, permette l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici PCP, disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 giugno 2025. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD , per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;
RILEVATA	l' assenza di convenzioni Consip che siano in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione espresso nella presente determina;
DATO ATTO	che, ai sensi della nota MIUR 2674/2013 il contratto scaturito a seguito della presente determina potrà essere risolto in caso di sopraggiunta disponibilità di una appropriata convenzione;
RILEVATO	da indagine conoscitiva che i prodotti disponibili su MEPA anche fuori convenzione Consip non sono in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione espresso nella presente determina;
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal D.L. del 12 novembre

	2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, come richiamato dall'art. 21 c. 3 del DLGS 36/2023;
TENUTO CONTO	che il comunicato del Presidente ANAC del 17/05/2023 richiede l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza a partire dal 1° luglio 2023 pena il blocco del rilascio del CIG, ma solo per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del DLGS 36/2023;
TENUTO CONTO	del contributo ANAC richiesto per l'avvio della presente procedura, ai sensi della Delibera n° 621 del 20 dicembre 2022 (valida a partire dal 1° Aprile 2023) e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO VERIFICATI	del CIG acquisito da questa stazione appaltante, indicato in oggetto; i requisiti dell'operatore economico selezionato di cui agli artt. 94 e 95 del DLGS 36/2023 e in base a quanto disposto dall'art. 99 del DLGS 36/2023 e come previsto dall'art. 17 c. 5 del DLGS 36/2023 "L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. ";
CONSIDERATO	che il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro , indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 52 del DLGS 36/2023 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti" (anche tramite DGUE);
DATO ATTO	che la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 prevede " A decorrere dal 01/01/24, il FVOE è utilizzato [OMISSIS] " e che " fino alla completa operatività del sistema , le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto" e che " fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema. ", in caso di difficoltà tecniche, fino alla completa operatività del sistema, la documentazione potrà essere acquisita anche tramite altri canali di comunicazione SA/OE (es. PEO/PEC);
CONSIDERATO	che il contratto è subordinato alla clausola risolutiva in mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del DLGS 36/2023 e in base a quanto disposto dall'art. 99 del DLGS 36/2023, anche se rilevata successivamente all'aggiudicazione;

[RICHIAMI A DISPOSIZIONI INTERNE]

VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 22-25;
VISTO	il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2025, delibera n. 271;
VISTO	il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare l'art.17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
TENUTO CONTO	del carattere fiduciario dell'incarico di RSPP (Cassazione penale-IV sezione-Sentenza n.19523 del 15.05.2008 e Sentenza n.2814 del 27.01.2011);
CONSULTATO ATTESO	il RLS per la designazione del RSPP ai sensi dell'art.50 del Dlgs 81/2008; che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all'affidamento dell'incarico di RPD/DPO o RSPP per anni tre a partire dal 01/01/2026;
ACCERTATO	che l'individuazione di personale interno alla scuola, effettuata con indagine informale per le vie brevi, è stata esperita con risultato negativo, e che quindi all'interno del proprio organico l'istituzione scolastica non dispone di professionalità che garantiscano le competenze di cui alla normativa vigente;
RITENUTO	che per l'espletamento dell'incarico di RPD/DPO o RSPP è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza qualificata e comprovata da pregressa esperienza di analogo incarico presso enti pubblici ed Istituzioni scolastiche;
ACCERTATA	la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A01.01 E.F. 2026;
VISTO	l'esito dell'istruttoria avviata con la precedente determina , ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare come migliore importo stimato quello fornito dall'operatore economico STUDIO BINI ENGINEERING SRL - VIA PER CARAVATE n. 1, 21036, GEMONIO (VA) - P. IVA: 02712760129, soggetto pertanto con cui si stabilisce di voler proseguire e concludere l'attività negoziale;
CONSIDERATO	che l'acquisto del presente atto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore , e che quindi l'entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto ;
CONSIDERATA	l'ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impiego delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per l'acquisizione della prestazione del servizio in oggetto;
CONSIDERATA CONSIDERATA	l'economicità complessiva dell'azione amministrativa svolta. la valutazione economica vantaggiosa delle condizioni di acquisizione del servizio e la valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto scolastico, quale stazione appaltante, deve soddisfare;
CONSIDERATO	quindi, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLGS 36/2023;
CONSIDERATO	che il Dirigente scolastico opera in ogni caso garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non

	discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, nonché in accordo al principio del risultato , al principio della fiducia , al principio di accesso al mercato ed agli altri principi del Libro I, Parte I, Titolo I del DLGS 36/2023 (artt. 1-12) e nel rispetto della parità di genere prevista dall'art. 108 c.7 del DLGS 36/2023 e ss.mm.ii. (DL 57/2023);
CONSIDERATO	che l'operatore economico STUDIO BINI ENGINEERING SRL - VIA PER CARAVATE n. 1, 21036, GEMONIO (VA) - P. IVA: 02712760129 ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza;
CONSIDERATO	che l'operatore economico suindicato ha sviluppato una conoscenza approfondita della realtà dell'I.C. MANZONI di Samarate e delle problematiche specifiche inerenti questa istituzione;
CONSIDERATO	che tra l'Amministrazione e l'operatore economico suindicato non sono insorte contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza;
CONSIDERATO	che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro" (art. 49 c. 6 del DLGS 36/2023);
RITENUTO	che il Dirigente Scolastico risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP (Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 c.1 del DLGS 36/23) per l'affidamento in oggetto;
VISTO	l'art 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
RILEVATO	che nei confronti del RUP individuato non sussistono condizioni ostative previste dalla succitata norma;
TENUTO CONTO	che il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione , ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;

DETERMINA

ART. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2

Di effettuare la scelta del contraente indicato in premessa mediante la procedura dell'**affidamento diretto con RDO su MEPA** ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 in conformità con il D.I. 129/2018 e relative deroghe ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b) del DL 77/21 convertito con L. 108 del 2021, del DL 121/2021 e del 3. D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020. Per la tipologia di lavoro/servizio/fornitura richiesta con la presente determina non sono previste (1) modifiche/varianti ai sensi dell'art. 120 del DLGS 36/2023, (2) possibilità di subappalto né (3) possibilità di avvalimento.

ART. 3

I dettagli della fornitura a negoziazione conclusa sono:

FORNITURA	Affidamento dell'incarico di R.S.P.P. dal 01.01.2026 al 31.12.2028
OPERATORE ECONOMICO	STUDIO BINI ENGINEERING SRL
P.IVA/C.F.	02712760129
IMPORTO FORNITURA	€ 3.418,02
IVA 22%	€ 751,96
CIG	B9DF7E60FD

ART. 4

Il corrispettivo, risultante dall'offerta presentata, è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile.

Si autorizza pertanto la spesa complessiva sopra indicata e si dispone di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica;

ART. 5

il **pagamento** verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

ART. 6

Ai sensi di quanto specificato all'articolo 53 del Dlgs. 36/2023 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50", ovvero per lavori di importo superiore a 150.000 euro o per servizi/forniture di importo superiore a 140.000 euro. Pertanto nel presente acquisto non è richiesta alcuna garanzia.

ART. 7

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 8

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai **doveri di condotta** richiamati nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del DLGS 33/13

La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica, nelle sezioni ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ai sensi del DLGS 13/13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianluigi Carbone

*(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*

VAIC844003 - ADD46B0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000072 - 08/01/2026 - VI.2 - U